

**PR TOSCANA FESR 2021-2027**

**Bando pubblico per l'attuazione dell'azione 2.4.3**

**Mitigazione del rischio idraulico idrogeologico**

**Sub-azione 2.4.3.3**

***“Interventi di infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico”***

**D.D. n. 4196 del 27/02/2024**

**FAQ aggiornate al 09/05/2024**

**QUESITO N. 1 (dal webinar)**

**Nelle spese tecniche già sostenute ammesse a contributo possono essere considerate anche le indagini geologiche propedeutiche alla progettazione?**

**RISPOSTA**

Si, le spese per indagini geologiche sono ammissibili ai sensi del Bando.

**QUESITO N. 2 (dal webinar)**

**Le attività di bonifica bellica, che seguiranno un affidamento a se stante, ma previste tra le somme a disposizione, possono rientrare nel finanziamento?**

**RISPOSTA**

La spesa per attività di bonifica bellica è ammissibile poiché necessaria per la protezione dei lavoratori e la sicurezza del cantiere e per la fruizione successiva dell'area individuata e oggetto dell'intervento.

**QUESITO N. 3 (dal webinar)**

**Sono finanziabili opere di contrasto alla siccità quali ricarica della falda o riutilizzo delle acque reflue per alimentazione di bacini di accumulo a scopo irriguo, anche nel caso in cui tali interventi non apportino un significativo contributo alla riduzione del rischio idraulico?**

**RISPOSTA**

Si, si ricorda però che interventi di riduzione del rischio idraulico e di adattamento al cambiamento climatico devono essere entrambi presenti nella proposta progettuale. Il loro contenuto deve essere apprezzabile e significativo. Di quanto incidono se ne terrà conto in fase di valutazione.

**QUESITO N. 4**

**L'importo minimo del progetto (o comunque del finanziamento richiesto) deve essere di 300.000 euro?**

**RISPOSTA**

Si, a norma del par. 4.3.2 del Bando, *“sono ammissibili domande riguardanti progetti per i quali viene richiesto un contributo (per il totale delle spese ammissibili) non superiore a 4.000.000,00*

euro e non inferiore a 300.000,00 euro”.

#### QUESITO N. 5

**Cosa si intende per approvazione del progetto in linea tecnica?**

#### RISPOSTA

Per approvazione del progetto in linea tecnica, come da punto 3.3 del Bando, si deve intendere un atto endoprocedimentale da parte dell'ente proponente di approvazione di un progetto la cui copertura finanziaria non sia ancora stata assegnata;

#### QUESITO N. 6

**È possibile presentare un PFTE approvato senza aver acquisito i relativi pareri?**

#### RISPOSTA

Alla luce anche di quanto previsto dalla domanda di finanziamento ai punti 20 e 21 (verifica di assoggettabilità a VIA, autorizzazioni e pareri di cui al r.d. 523/1904, art. 2, c. 1, lett. I, della L.R. 80/15) si ritiene che i pareri possano anche non essere già stati ottenuti al momento della compilazione. Nella sezione punteggi è infatti prevista una valutazione differenziata nella sezione 2.a.

Tuttavia, dato il punto 3.3 del Bando "Requisiti di ammissibilità tecnica", al punto 3.3.3 si richiede "la presenza di almeno un livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica dotato di provvedimento di approvazione, anche se solo in linea tecnica". In assenza, non è possibile presentare la domanda.

#### QUESITO N. 7

**Le spese per espropri o servitù sono ammissibili?**

#### RISPOSTA

Le spese ammissibili sono quelle di cui al par. 4.6 del Bando, ovvero:

1. **investimenti materiali** quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

2. **opere edili ed impiantistiche** strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

3. **spese tecniche** relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, sistemi ed opere, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi di cui all'art. 45 del D. Lgs del 31 marzo 2023, n. 36, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi. Ai fini del comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs del 31 marzo 2023, n. 36, il contributo costituisce fondo a destinazione vincolata".

Gli espropri rientrano nelle spese ammissibili in quanto ricompresi tra gli investimenti materiali di cui al punto 4.6.1.1.